

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA R.FT/1999 75/SI/1999

Facoltà Valdese di Teologia
Via Pietro Cossa 42
00193 Roma
tel. 06 3207055
fax 06 3201040
segreteria@facoltavaldese.org
www.facoltavaldese.org

Premessa

Il presente regolamento che disciplina l'attività della Facoltà valdese di teologia è ordinato in funzione dello Statuto che stabilisce gli scopi, regola la struttura generale e istituisce gli organi direttivi della Facoltà stessa.

Capo I

CORSI DI STUDIO

Art. 1 - (corsi)

Gli studi della Facoltà sono articolati su due corsi:

- a) il corso di laurea, della durata di quattro anni, comprendente gli esami di cui all'art. 12;
- b) il corso di diploma, della durata di tre anni, comprendente gli esami di cui all'art. 13.
- c)

Le modalità esecutive del corso di cui alla lettera b) vengono stabilite dal Consiglio di facoltà, sentito il Collegio accademico, con apposita normativa.

Art. 2 - (speciali piani di studio)

Il Collegio accademico ha facoltà di ridurre gli anni di frequenza e di accettare un piano di studi diverso da quello ordinario, per gli studenti che provengono da altri istituti teologici protestanti, o che abbiano già superato gli esami di talune materie fondamentali o complementari in occasione di altri precedenti studi, tenendo conto degli studi seguiti e dei titoli eventualmente conseguiti presso altri istituti universitari.

Art. 3 - (attestati e diplomi)

La Facoltà conferisce la laurea in teologia dopo il completamento degli studi del corso di cui all'art. 1 lettera a).

A coloro che hanno conseguito la laurea in teologia ed hanno inoltre superato le esercitazioni previste nell'ambito della cattedra di teologia pratica e le prove finali di cui all'art. 21, nonché compiuto l'anno all'estero di cui all'art. 14, la Facoltà riconosce l'idoneità al ministero pastorale.

La Facoltà può conferire lauree honoris causa a persone che abbiano particolarmente contribuito alla ricerca culturale e teologica.

A coloro che hanno terminato il corso di cui all'art. 1 lettera b), la Facoltà conferisce il diploma in teologia.

Inoltre la Facoltà rilascia attestati degli studi compiuti nell'ambito delle attività di promozione degli studi teologici e di preparazione in vista dei diversi ministeri nelle chiese

Capo II

ISCRIZIONI E STUDENTI

Art. 4 - (modalità d'iscrizione al corso di laurea)

Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea debbono fare domanda scritta e motivata al Consiglio, allegando i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) diploma di maturità classica o altro diploma di scuola secondaria superiore che il Consiglio si riserva di giudicare equipollente;
- c) certificato medico attestante le condizioni di salute dello studente;
- d) presentazione da parte del concistoro o consiglio della chiesa di cui lo studente è membro;
- e) due fotografie formato tessera.

In mancanza della presentazione di cui alla lettera d) o nel caso in cui il richiedente non sia membro di una chiesa evangelica, il Consiglio deve accertare in altro modo, anche mediante un colloquio diretto, l'idoneità dell'interessato ad intraprendere gli studi teologici.

Il Consiglio, esaminata la documentazione raccolta, delibera sull'iscrizione.

Art. 5 - (modalità d'iscrizione al corso di diploma)

Coloro che intendono iscriversi al corso di diploma debbono fare analoga domanda al Consiglio corredandola dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) diploma di scuola secondaria superiore;
- c) due fotografie formato tessera.

Il Consiglio, esaminata la documentazione raccolta, delibera sull'iscrizione.

Art. 6 - (uditori)

Alle lezioni dei due corsi possono essere ammessi uditori a seguito di domanda scritta al Consiglio.

Art. 7 - (esami integrativi)

Gli studenti che s'iscrivono al corso di laurea, senza aver svolto nelle scuole secondarie un programma di lingua greca e di storia della filosofia, devono frequentare un anno integrativo a norma del successivo art. 8, a meno che il

Consiglio non decida in casi particolari e tenuto conto della maturità culturale dello studente, che essi possono sostenere entro la sessione di giugno del primo anno di frequenza esami integrativi di dette materie, ottenendo a domanda un alleggerimento del calendario degli esami.

L'obbligo di sostenere entro la sessione di giugno del primo anno di frequenza un esame integrativo di greco, viene posto a carico degli studenti che s'iscrivono senza aver svolto nelle scuole secondarie il programma di lingua greca.

Il superamento di detti esami o la frequenza con esito positivo dell'anno integrativo è condizione inderogabile per il proseguimento degli studi.

Art. 8 - (anno integrativo)

Le modalità dello svolgimento dell'anno integrativo e dei relativi esami conclusivi sono demandate anno per anno agli organi della Facoltà.

Art. 9 - (rappresentanza degli studenti)

Gli studenti del corso di laurea, tranne quelli fuori corso, riuniti in assemblea, eleggono ogni anno fra di loro la rappresentanza degli studenti nel Collegio accademico.

Detta rappresentanza non può essere superiore a quattro studenti. Di essa non possono far parte studenti di primo anno.

In caso di rinuncia o cessazione dagli studi nel corso dell'anno accademico, subentra lo studente che ha riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.

Capo III

NORME GENERALI SULL'INSEGNAMENTO

Art. 10 - (articolazione dell'insegnamento)

L'insegnamento teologico si articola in cinque discipline comprendenti le materie nella allegata tabella A: Antico Testamento, Nuovo Testamento, storia del cristianesimo, teologia sistematica, teologia pratica e materie sussidiarie.

Art. 11 - (programmi ed orari)

Nel corso del primo semestre di ciascun anno accademico il Collegio accademico:

- a) stabilisce il piano di studi complessivo per l'anno seguente, scegliendo

- le materie complementari tra quelle indicate nella tabella allegata;
- b) riceve dai professori l'argomento dei corsi, dei seminari e dei lavori di gruppo ed individuali;
 - c) fissa il calendario per l'anno accademico

Il Collegio accademico stabilisce l'orario settimanale delle lezioni.

Art. 12 - (materie ed esami per la laurea)

Le materie fondamentali e obbligatorie per il corso di laurea, con i relativi esami, sono le seguenti:

1)	ebraico biblico	esami 1	
2)	introduzione all'Antico Testamento	esami 1	(biennale)
3)	esegesi dell'Antico Testamento	esami 1	(biennale)
4)	teologia dell'Antico Testamento	esami 1	(biennale)
5)	greco biblico	esami 1	
6)	introduzione al Nuovo Testamento	esami 1	(biennale)
7)	esegesi del Nuovo Testamento	esami 1	(biennale)
8)	teologia del Nuovo Testamento	esami 1	(biennale)
9)	storia del cristianesimo	esami 3	
10)	ecumenica	esami 1	
11)	storia del pensiero cristiano	esami 1	
12)	dogmatica	esami 2	
13)	etica	esami 1	
14)	catechetica	esami 1	
15)	liturgica	esami 1	
16)	teologia pastorale	esami 1	
17)	omiletica ed esercitazioni omiletiche		

Nei primi quattro anni ogni studente deve inoltre portare a compimento le attività didattiche e le prove previste in non meno di altre quattro materie complementari.

Art. 13 - (materie ed esami per il diploma)

Il Corso di diploma è articolato nei seguenti indirizzi:

- indirizzo biblico;

- indirizzo storico;
- indirizzo sistematico/etico;
- indirizzo pratico/comunicazione;
- indirizzo ecumenico/religioni in dialogo.

Il corso di diploma comporta il superamento di almeno 14 esami di cui 5 obbligatori comuni a tutti gli indirizzi e 9 scelti tra le materie d'esame elencate nella tabella B, di preferenza nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Per gli esami si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 18.

Art. 14 - (anno all'estero)

Un anno di studio verrà predisposto dal Collegio accademico, sentito lo studente interessato, in collaborazione con una facoltà teologica universitaria fuori d'Italia o con un centro di studio analogo, per gli studenti iscritti al corso di laurea che intendono conseguire l'idoneità al ministero pastorale.

Capo IV

FREQUENZA, ESERCITAZIONI, ESAMI

Art. 15 - (inaugurazione dell'anno accademico)

L'anno accademico inizia con la prolusione ed il culto pubblico.

Art. 16 - (frequenza)

La frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alle esercitazioni è obbligatoria per gli studenti iscritti al corso di laurea.

Art. 17 - (sessioni di esame)

Durante l'anno vi sono tre sessioni di esame: giugno, ottobre e febbraio.

La sessione di febbraio fa parte dell'anno accademico precedente; tuttavia gli esami su materie il cui insegnamento si sia concluso nel primo semestre possono essere sostenuti nella sessione di febbraio del medesimo anno accademico.

Art. 18 - (modalità degli esami)

Gli esami sono pubblici e si sostengono davanti al professore della materia assistito da almeno un collega. Le votazioni sono collegiali ed espresse in trentesimi.

Gli esami hanno luogo in Facoltà. Il Collegio accademico può indicare, in casi particolari, una diversa località.

Gli studenti sono tenuti a sostenere nelle tre sessioni di ciascun anno gli esami delle materie inserite nel calendario dell'anno accademico.

Nessuno studente del corso di laurea può sostenere gli esami delle materie sulle quali non ha svolto nell'anno le esercitazioni richieste.

Le esercitazioni previste nell'ambito della cattedra di teologia pratica sono obbligatorie per gli studenti che intendono conseguire l'idoneità al ministero pastorale.

Art. 19 - (difficoltà negli studi)

Il Collegio accademico esamina la posizione degli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie inserite nel calendario dell'anno accademico e, sentiti gli interessati, decide il modo per il miglior proseguimento dei loro studi, o per l'interruzione degli stessi.

In casi di necessità gli studi possono essere sospesi a richiesta dello studente e per decisione del Collegio accademico, per uno o più anni; cessata la sospensione, gli studi vengono ripresi al punto in cui erano stati sospesi.

Agli studenti del corso di laurea non possono essere concessi più di tre anni di fuori corso, salvo riconosciuti casi di forza maggiore.

Art. 20 - (prove finali di laurea)

Dopo aver sostenuto con esito favorevole tutti gli esami e le prove previste, per terminare il corso e conseguire la laurea in teologia il candidato deve presentare e discutere una tesi su un argomento teologico approvato dal Collegio accademico.

L'argomento della tesi dev'essere indicato dallo studente al Collegio accademico entro il primo semestre del terzo anno, ed il dattiloscritto deve essere consegnato in quattro copie entro il 15 maggio per la sessione di giugno, entro l'1 ottobre per quella di ottobre ed entro il 15 gennaio per la sessione di febbraio.

La discussione della tesi è pubblica. Il voto finale di laurea viene espresso mediante un punteggio fino a 110/110 e lode.

Art. 21 - (prove finali per l'idoneità al ministero pastorale)

Per l'idoneità al ministero pastorale si richiedono, oltre alla laurea in teologia, il compimento di un anno di studi all'estero e le prove finali consistenti

in una predicazione ed un progetto di comunicazione su un argomento indicato a cura del Collegio accademico.

Il testo per la predicazione deve pervenire allo studente otto giorni prima della prova, l'argomento per la comunicazione quarantotto ore prima.

Capo V

TASSE

Art. 22 - (modalità di versamento)

All'atto dell'iscrizione al primo anno tutti gli studenti debbono versare la tassa d'immatricolazione.

Inoltre gli studenti e gli uditori debbono versare per ciascun anno accademico o semestre la tassa di studio.

Art. 23 - (ammontare)

L'importo delle tasse è fissato ogni anno per l'anno successivo dal Consiglio della Facoltà entro il mese di giugno.

Capo VI

SUSSIDI DI STUDIO

Art. 24 - (assegnazione dei sussidi)

Il Consiglio della Facoltà provvede a reperire presso gli organi o gli enti ecclesiastici interessati i fondi necessari per aiutare gli studenti iscritti al corso di laurea, che ne abbiano necessità e che assumano l'impegno di dedicarsi al servizio della Chiesa, a stabilire in Roma la loro residenza nel convitto della Facoltà ed assolvere l'onere delle tasse. L'assegnazione di tali fondi è decisa sulla base del regolamento interno predisposto dal Consiglio.

Le borse di studio istituite a favore degli studenti iscritti alla Facoltà vengono assegnate con delibera del Consiglio a norma dei rispettivi regolamenti.

Capo VII

DISCIPLINA

Art. 25 - (esercizio della disciplina)

La disciplina della Facoltà deve essere essenzialmente autogovernata. In ogni caso però l'esercizio della disciplina degli studenti compete al Consiglio della Facoltà, sentito il Collegio accademico.

Ove l'ammonizione fraterna non sortita effetto, il Consiglio valuta alla presenza dell'interessato l'opportunità di una sospensione temporanea, di un'interruzione o di un provvedimento di espulsione.

Capo VIII

DOCENTI

Art. 26 - (composizione del corpo docente)¹

Il corpo docente è costituito da:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) professori incaricati;
- c) assistenti;
- d) lettori;
- e) professori onorari;
- f) professori ospiti;
- g) professori a contratto.

Art. 27 - (nomina dei professori ordinari, straordinari e onorari)²

I professori ordinari, straordinari ed onorari sono nominati dal sinodo su proposta del Corpo pastorale a norma della Disciplina generale e dei regolamenti sinodali.

I professori straordinari divengono ordinari se confermati dal sinodo, dopo tre anni d'insegnamento.

¹ Sostituito con 124/SI/2002

² rubrica sostituita con 124/SI/2002

I professori ordinari e straordinari sono titolari delle materie fondamentali; ad essi ne compete l'insegnamento.

Art. 28 - (procedura per la nomina dei professori)

In caso di emeritazione:

- a) la nomina del nuovo professore avviene nella sessione sinodale che precede di due anni l'emeritazione del professore uscente;
- b) il Consiglio, d'intesa con la Tavola, proclama la vacanza della cattedra entro la fine del semestre invernale che precede la nomina;
- c) il Consiglio provvede a dare pubblicità alla proclamazione della vacanza;
- d) il Consiglio riceve le candidature e le trasmette al Corpo pastorale insieme ad una valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum dei candidati.

In caso di dimissioni o di decesso la nomina del nuovo professore avviene nella sessione sinodale che segue immediatamente la vacanza, ove possibile; in caso contrario in una delle due sessioni sinodali successive.

Il Consiglio, d'intesa con la Tavola, proclama immediatamente la vacanza della cattedra seguendo, per quanto concerne le candidature da presentare al Corpo pastorale, la procedura prevista dal comma precedente.

Fino alla nuova nomina il Collegio, d'intesa con il Consiglio, provvede ad assicurare l'insegnamento rimasto scoperto.

Art. 29 - (professori incaricati)

I professori incaricati sono nominati dal sinodo su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il Collegio accademico, per un periodo di dodici anni rinnovabili con la medesima procedura.

Ad essi vengono affidati gli insegnamenti delle materie complementari che il Collegio accademico intende di anno in anno attivare tra quelle previste nelle tabelle allegate, ed eventualmente supplenze nel caso previsto dall'art. 28 o sostituzioni temporanee in caso di congedo di professori titolari di materie fondamentali o complementari³.

Art. 30 - (assistenti e lettori)

Assistenti e lettori sono nominati dal Consiglio della Facoltà su segnalazione del Collegio accademico. La nomina è annuale e decade salvo conferma esplicita di anno in anno.

³ modificato con 124/SI/2002

Agli assistenti possono essere affidate esercitazioni anche per le materie fondamentali, brevi cicli di lezioni su argomenti specifici, supervisione delle ricerche condotte da studenti singoli o in gruppo e delle sperimentazioni fuori sede⁴.

Ai lettori possono essere affidati di anno in anno corsi di lingua.

Art. 31 - (inviti: professori ospiti)

Su segnalazione del Collegio accademico, il Consiglio della Facoltà può invitare altri docenti esterni o cultori di una data materia per lezioni o cicli di lezioni su argomenti particolari.

Art. 31 bis - (professori a contratto)⁵

I professori a contratto contribuiscono all'attività didattica, pubblicistica e di ricerca della Facoltà, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà su indicazione del Collegio accademico.

I professori a contratto sono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio accademico.

Il contratto ha durata semestrale o annuale, ed è rinnovabile.

Art. 32 - (compensi ad incaricati, invitati o assistenti)⁶

Ai professori straordinari e ordinari viene applicato il trattamento previsto per gli iscritti a ruolo della Tavola valdese.

Rimborsi, ospitalità e compensi per professori incaricati, assistenti, lettori, professori onorari, professori ospiti e professori a contratto sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 33 - (disciplina per i professori)

I professori della Facoltà, quando sono iscritti a ruolo, sono sottoposti alla disciplina comune a tutti i ministri della Chiesa⁷.

Quando del Collegio accademico faccia parte un professore appartenente ad altra Chiesa evangelica il Consiglio della Facoltà curerà in via preventiva un apposito accordo al riguardo.

Art. 34 - (relazioni su lezioni e attività svolte)

⁴ modificato con 124/SI/2002

⁵ articolo aggiunto con 124/SI/2002

⁶ sostituito con 124/SI/2002

⁷ sostituito con 124/SI/2002

I docenti annotano di volta in volta sull'apposito registro l'argomento di ogni lezione od esercitazione svolta e le eventuali osservazioni.

Alla fine del secondo trimestre di ogni anno accademico i docenti presentano al Collegio accademico una relazione sulle lezioni e le esercitazioni svolte.

Per le sperimentazioni effettuate dagli studenti fuori della sede della Facoltà, la relazione dovrà essere presentata od inviata dall'assistente o dal pastore al quale sia stata affidata la supervisione del tirocinio di ciascuno studente.

Art. 35 - (collaborazione fuori Facoltà)

Il Collegio accademico ed ogni singolo docente, in relazione alle materie rispettivamente insegnate, collaborano sul piano didattico e scientifico alle iniziative che vengono promosse in sede locale per la preparazione biblica e teologica in vista dell'esercizio dei diversi ministeri nelle chiese.

Art. 36 - (congedi)

I congedi temporanei per i docenti sono concessi per motivi di studio e di ricerca in base ad apposito regolamento interno adottato dal Consiglio.

Capo IX

COLLEGIO ACCADEMICO

Art. 37 - (composizione del Collegio accademico)

Il Collegio accademico è composto da tutti i docenti: professori ordinari, straordinari, incaricati ed assistenti, le cui materie siano attivate, dalla rappresentanza degli studenti e, con voce consultiva, da un rappresentante di ciascuna Chiesa che si vale ufficialmente dell'opera della Facoltà.

Professori di altre Facoltà (teologiche e non) e cultori di una data materia, invitati a tale titolo, non fanno parte del Collegio accademico.

Art. 38 - (attribuzioni del Collegio)

Le attribuzioni del Collegio accademico sono le seguenti:

- a) predisporre i piani di studio (art. 2), il calendario dell'anno accademico (art. 11), l'orario settimanale delle lezioni e delle esercitazioni (art. 11);

- b) attivare o sopprimere di anno in anno le materie complementari (art. 11);
- c) seguire l'andamento degli studi, fissando nei casi particolari il piano di studio dei singoli studenti (art. 2), discutendo le relazioni annuali presentate dai professori (art. 34), valutando i dati delle sessioni di esame e il profitto dei singoli studenti;
- d) seguire il lavoro di ricerca degli studenti che frequentano un anno di studio in una Facoltà fuori d'Italia (art. 14);
- e) esaminare e decidere in merito alla posizione degli studenti in rapporto all'andamento dei loro studi (art. 19);
- f) decidere circa le dispense, i tempi ed i modi della frequenza degli studenti iscritti al corso di laurea (artt. 1, 18);
- g) approvare o suggerire argomenti per le tesi di laurea (art. 21), designandone i relatori;
- h) segnalare al Consiglio della Facoltà i professori incaricati (art. 29), gli assistenti ed i lettori (art. 30) per le rispettive nomine e revoche;
- i) segnalare al Consiglio della Facoltà eventuali necessità di congedi temporanei per i docenti (art. 36);
- j) inoltrare al Consiglio della Facoltà in tempo utile un'adeguata relazione sull'andamento degli studi ai fini della relazione annua da presentare al sinodo;
- k) curare ogni altra questione inerente l'attività accademica e riferirne al Consiglio della Facoltà, ivi comprese le indicazioni per le modalità esecutive del corso di diploma;
- l) proporre al Consiglio della Facoltà il conferimento di lauree honoris causa.

Capo X

SERVIZI E ATTIVITÀ SUSSIDIARIE

Art. 39 - (segreteria)

Il segretario della Facoltà è nominato dal Consiglio (Statuto art. 6 lettera b) per un triennio tra i membri del Collegio accademico che siano professori, ed è rieleggibile.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

- a) distribuire ai componenti dei rispettivi organi copia dei verbali delle sedute;
- b) curare la conservazione dell'archivio della Facoltà;
- c) mantenere i rapporti con gli studenti: ricevere le domande d'iscrizione, rilasciare certificati, fornire le informazioni,

- corrispondere con essi circa l'andamento degli studi, ecc.;
- d) preparare gli orari delle lezioni e degli esami, affiggendoli all'albo.

Art. 40 - (biblioteca)

La biblioteca è istituita al servizio della Facoltà e della Chiesa. Essa è aperta al pubblico con i limiti derivanti dal suo carattere specialistico. L'uso della biblioteca è regolato dall'apposito regolamento interno. Il responsabile della biblioteca nominato dal Consiglio (Statuto art. 6 lett. b) deve munirsi di un diploma di biblioteconomia entro due anni dal conseguimento dell'incarico.

Art. 41 - (tesoreria)

È istituito il servizio di tesoreria. Il responsabile, nominato dal Consiglio ai sensi dello Statuto, art. 6 lett. b), risponde del suo operato al Consiglio stesso, a cui fornisce periodici rendiconti.

Art. 42 - (amici della Facoltà)

Per il sostegno della Facoltà è istituito un sodalizio di amici che ricevono periodicamente informazioni sulla vita della Facoltà. Il responsabile dell'associazione è nominato dal Consiglio (Statuto art. 6 lett. b).

Art. 43 - (convitto)

Nell'ambito delle attività sussidiarie di cui all'art. 1 secondo comma dello Statuto è istituito un convitto che svolge attività di accoglienza nei modi e nei locali che il Consiglio ritiene opportuni. Spetta al Consiglio la gestione del convitto, l'assunzione del personale, la nomina del direttore e l'approvazione del regolamento interno, in base all'art. 6, a), c), m), n), dello Statuto.

Art. 44 - (rivista)

Nell'ambito delle attività sussidiarie di cui all'art. 1 secondo comma dello Statuto, viene curata e pubblicata la rivista "Protestantesimo" quale espressione della ricerca teologica e culturale della Facoltà. L'organizzazione della rivista è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE

Art. 45 - (entrata in vigore, modifiche)

Il presente regolamento è adottato dal sinodo. Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio della Facoltà, dalla Tavola o formulate nell'assemblea sinodale a norma del regolamento della medesima.

TABELLA A: MATERIE PER LE CINQUE DISCIPLINE DI CUI ALL'ART. 10

Antico Testamento

- a) aramaico biblico;
- b) ebraico biblico;
- c) storia, archeologia e geografia di Israele;
- d) religioni e storia dell'antico vicino oriente;
- e) introduzione all'Antico Testamento;
- f) esegesi dell'Antico Testamento;
- g) teologia dell'Antico Testamento;
- h) lettura e spiegazione di testi dell'Antico Testamento.

Nuovo Testamento

- a) greco biblico;
- b) l'ambiente giudaico ed ellenistico nell'epoca apostolica e subapostolica;
- c) introduzione al Nuovo Testamento;
- d) esegesi del Nuovo Testamento;
- e) teologia del Nuovo Testamento;
- f) lettura e spiegazione di testi del Nuovo Testamento.

Storia del Cristianesimo

- a) storia della Chiesa;
- b) storia del movimento valdese;
- c) storia del metodismo;
- d) storia delle Chiese evangeliche in Italia;

- e) storia del movimento ecumenico e delle missioni;
- f) archeologia cristiana;
- g) storia delle religioni.

Teologia sistematica

- a) enciclopedia teologica;
- b) storia dei dogmi;
- c) simbolica: teologia delle confessioni cristiane;
- d) dogmatica;
- e) etica;
- f) filosofia della religione;
- g) filosofia contemporanea;
- h) esposizione sistematica della fede evangelica;
- i) storia della teologia.

Teologia pratica e materie sussidiarie

- a) omiletica;
- b) catechetica;
- c) teologia pastorale;
- d) ecclesiologia;
- e) liturgia;
- f) musica sacra;
- g) ordinamento valdese e ordinamenti delle Chiese in Italia;
- h) storia e sistemi dei rapporti tra Chiese e Stato;
- i) legislazione italiana sulle confessioni evangeliche;
- l) rapporti giuridici interecclesiastici;
- m) psicologia religiosa;
- n) sociologia.

TABELLA B:

MATERIE D'ESAME PER IL CORSO DI DIPLOMA DI CUI ALL'ART. 13

A. Materie comuni a tutti gli indirizzi - cinque esami obbligatori (1° anno)

- a) introduzione interdisciplinare all'Antico Testamento;
- b) introduzione interdisciplinare al Nuovo Testamento;
- c) storia della Riforma protestante;
- d) fondamenti di teologia sistematica;
- f) introduzione alla teologia pratica.

B. Nove esami a scelta tra i cinque indirizzi (2° e 3° anno)

B.1. Indirizzo biblico

- a) letteratura dell'Antico Testamento;
- b) esegesi dell'Antico Testamento;
- c) teologia dell'Antico Testamento;
- d) elementi di ebraico biblico;
- e) letteratura del Nuovo Testamento;
- f) esegesi del Nuovo Testamento;
- g) teologia del Nuovo Testamento;
- h) elementi di greco biblico.

B.2. Indirizzo storico

- a) storia del Cristianesimo antico e medievale;
- b) storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo.

B.3. Indirizzo sistematico/etico

- a) teologia sistematica;
- b) storia del pensiero cristiano (XIX e XX sec.);
- c) etica.

B.4. Indirizzo pratico/comunicazione

- a) teologia pratica;
- b) omiletica;
- c) catechetica;
- d) "counseling" pastorale;
- e) diaconia.

B.5. Indirizzo ecumenico/religioni in dialogo

- a) ecumenica;
- b) metodologia del dialogo interreligioso.